

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROLLALANZA** e **MITROTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Modifiche alle disposizioni nel settore delle opere idrauliche, di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, com'è noto, furono adottate disposizioni generali di trasferimenti e deleghe alle Regioni, alle Province, ai Comuni e comunità montane delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 (nn. da 1 a 6), 15 gennaio 1972 (nn. da 7 a 11) e 5 giugno 1972, n. 315, nonché la delega alle stesse Regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della Costituzione.

Quel decreto del Presidente della Repubblica, per le insistenti pressioni svolte dalle Regioni per dare attuazione alla legge 22 luglio 1975, n. 382, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1975, n. 220, per la fretta che caratterizzò la sua compilazio-

ne, risente di alcune norme alquanto discutibili, specialmente in materia di competenza nel settore delle acque pubbliche, della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico della montagna, come è emerso anche in occasione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1104 (decaduto per lo scioglimento della VII legislatura) presentato dal ministro Gullotti e successivamente fatto proprio, con molte perplessità e proposte di emendamenti, dal suo successore ministro Stammati, a seguito anche dei contrastanti interventi svoltisi tra i commissari nel relativo dibattito.

Tra le varie disposizioni del decreto presidenziale n. 616, e successive modificazioni, all'articolo 89, primo comma, si stabilisce che « tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle Regioni »; con il comma successivo si dispone invece: « Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà in sede di legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data

dal 31 dicembre 1981, alle Regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le Regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini interregionali trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ».

Poichè tale norma appare quanto mai inopportuna, anche per i contrasti determinatisi finora tra Regioni ricche di acqua e Regioni che ne sono prive; poichè, come si è detto, i pareri sono discordi tra gli stes-

si parlamentari; poichè le disposizioni non sono rispondenti all'impostazione organica prevista dal piano De Marchi; poichè innanzitutto la riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici non ha avuto ancora luogo e poichè, d'altra parte, è stata dal Governo demandata ad apposito Ministro, all'uopo nominato, la riorganizzazione non soltanto di questo o quel Ministero, ma di tutta la pubblica Amministrazione, appare quanto mai opportuno abrogare il predetto articolo — tanto più che ormai si delineano, da parte di alcune Regioni, propositi di contrapposizioni coalizzate ad eventuali proroghe del termine fissato — e sostituirlo con il seguente articolo unico.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogato.

In attesa della riforma della pubblica Amministrazione e comunque di un nuovo assetto del Ministero dei lavori pubblici, o fino a quando non sarà emanata una nuova organica legge per la difesa del suolo e per l'assetto idrogeologico del territorio nazionale, le opere idrauliche relative ai bacini circoscritti nelle aree territoriali delle Regioni rimarranno di competenza delle medesime ed i relativi progetti di massima saranno sottoposti al parere degli organi ministeriali ai fini delle esigenze anche delle regioni limitrofe; i bacini a carattere interregionale rimarranno di esclusiva competenza, nella programmazione, nell'organizzazione dei centri di studio e nei mezzi di attuazione delle opere, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, che potranno opportunamente avvalersi della collaborazione e dell'attività integrativa delle Regioni interessate.